

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

RICORSO

per: **GALLINA CLAUDIO**, nato a Carini (PA) il 22.3.1974 (C.F. GLLCLD74C22B780V); rappresentato e difeso dagli Avv.ti Egidio LIZZA (C.F. LZZGDE76A05A783I) del foro di Roma, con studio ivi alla via Valadier n. 43, presso cui elegge domicilio ai fini del presente giudizio, e Marco LO GIUDICE del foro di Palermo, (C.F. LDGMRC84D30G273U) con studio ivi alla via Nicolò Garzilli n. 26, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2 c.p.c. , di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: egidiolizza@ordineavvocatiroma.org marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero fax 06 32628371;

contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, in persona del Ministro p.t., difeso per legge dall' Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, elettivamente domicilia;

nonché contro: **SINATRA Iolanda Barbara Consolazione**, Via Santa Caterina n. 7 (24124) Bergamo;

oggetto: declaratoria di illegittimità ed annullamento (i) del decreto dipartimentale n. 395 del 27-03-2019, nella parte in cui si esclude Gallina Claudio dall'elenco di coloro che sono ammessi a sostenere la prova orale di cui all'art. 9 del D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei dirigenti presso le istituzioni scolastiche statali; (ii) del bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017.

FATTO

L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, con cui è stato bandito il corso-concorso

nazionale, organizzato su base regionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici.

Il bando di concorso (all. 1) stabilisce che il corso - concorso selettivo nazionale è organizzato su base regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali e presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 2416 è il numero dei posti complessivi messi a concorso, secondo quanto disposto dall'art. 2 del bando, mentre quello dei posti destinato al corso di formazione nazionale è stato determinato in 2900 complessivi.

La procedura concorsuale, così come definita nel bando, oltre a prevedere l'eventuale espletamento di una prova preselettiva, prevede che le prove di esame si articolino in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

In particolare, l'art. 8 del bando, nel definire le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilisce che la stessa sarà espletata mediante la somministrazione di cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. Il bando prevede, altresì, che i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. Il comma 9 dell'art. 8 del bando prevede, altresì, che *“i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Tra la documentazione presente agli atti risulta, infatti, la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta nella quale sono indicati i criteri, gli indicatori, il descrittore e la scala di riferimento (cfr. all. 3), elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico in base all'art. 13 del Decreto ministeriale n. 138 del 3/08/2017.

Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta ottenendo un punteggio totale pari a **62,00** (cfr. elaborato all. 2), conseguendo, nel dettaglio, alle 5 domande a risposta aperta rispettivamente il seguente punteggio: 8, 4, 10, 12 e 12 e alle domande di inglese a risposta chiusa il seguente

punteggio: 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2. Pertanto, avendo conseguito un punteggio inferiore a 70, non è stato ammesso alla successiva prova orale, da cui l'esclusione dunque dall'elenco degli ammessi, approvato con decreto dipartimentale n. 395 del 27-03-2019.

In questa sede, si contesta la valutazione operata dalla Commissione nella correzione ed assegnazione del punteggio conferito alle risposte date dal candidato ai quesiti a risposta aperta, in base alla griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico in base all'art. 13 del Decreto ministeriale n. 138 del 3/08/2017.

La scala di riferimento dei punteggi prevede: 1) l'assegnazione di un massimo di punti 6 da assegnare al criterio della *Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001*; 2) l'assegnazione di un massimo di punti 4 da assegnare al criterio dell'*Inquadramento normativo*; 3) l'assegnazione di un massimo di punti 3 da assegnare al criterio della *Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito*; 4) l'assegnazione di un massimo di punti 3 da assegnare al criterio della *Correttezza logico-formale*.

Ognuno dei quattro criteri prevede degli indicatori che dovranno essere valutati mediante l'assegnazione di un punteggio compreso tra 2 e 0,5.

Il primo criterio prevede n. 3 indicatori che sono rispettivamente: 1) valenza strategica delle azioni proposte all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; 2) coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali; 3) articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema.

Il secondo criterio prevede un unico indicatore individuato nell'uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione.

Il terzo criterio prevede n. 2 indicatori che sono rispettivamente 1) l'organicità e rigore nella trattazione; 2) concisione e completezza nella trattazione.

Il quarto criterio, infine, prevede n. 2 indicatori che sono rispettivamente: 1) proprietà linguistico-espressiva; 2) costruzione logica.

Dalla scheda di valutazione della prova del candidato emerge che il ricorrente, al criterio n. 1 relativo a quello della coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, ha riportato nei tre indicatori previsti al quesito n. 1 rispettivamente il punteggio di 1, 1 ed 1. Al quesito n. 2, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,50, 0,50 e 0,50. Al quesito n. 3, ha riportato rispettivamente il punteggio di 1, 1 e 1,50. Al quesito n. 4, ha riportato rispettivamente il punteggio di 1,50, 2, e 2. Al quesito n. 5, ha riportato rispettivamente il punteggio di 1,50, 1,50 e di 2.

Per il secondo criterio ossia quello relativo all'inquadramento economico, il ricorrente ha riportato nell'unico indicatore previsto al quesito n.1 rispettivamente il punteggio di 2. Al quesito n. 2, il punteggio di 1. Al quesito n. 3, ha riportato il punteggio di 2. Al quesito n. 4, ha riportato il punteggio di 2. Al quesito n. 5, ha riportato il punteggio di 1.

Per il 3° criterio, ossia quello relativo alla sintesi all'esaustività e all'aderenza, il ricorrente ha riportato nei due indicatori previsti al quesito n. 1 rispettivamente il punteggio di 0,50 e di 1. Al quesito n. 2, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,25 e 0,50. Al quesito n. 3, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,75 ed 1,50. Al quesito n. 4, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,50 ed 1,50. Al quesito n. 5, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,50 ed 1,50.

Per il 3° criterio, ossia quello relativo alla correttezza logico-formale il ricorrente, ha riportato nei due indicatori previsti al quesito n. 1, rispettivamente, il punteggio di 0,50 e di 1. Al quesito n. 2, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,25 e 0,50. Al quesito n. 3, ha riportato rispettivamente il punteggio di 0,75 ed 1,50. Al quesito n. 4, ha riportato rispettivamente il punteggio di 1 ed 1,50. Al quesito n. 5, ha riportato rispettivamente il punteggio di 1 e 2.

Pertanto, il ricorrente ha conseguito nei quesiti a risposta aperta un totale di 46 punti su 80 e, per i quesiti a risposta chiusa in lingua straniera, ha conseguito un punteggio di 16 su 20 per un totale di 62 punti su 100.

Illegittima è la modalità di somministrazione delle prove scritte; il punteggio conseguito dal ricorrente e l'assegnazione di un dato punteggio agli indicatori previsti dalla griglia in riferimento ai quesiti, appaiono illogici, privi di coerenza interna ed, in definitiva, illegittimi; incoerente ed illegittima è la rilevanza attribuita ai quesiti in lingua straniera rispetto al punteggio finale; incoerente ed illegittimo è il grado di difficoltà con cui si sono predisposti i test in lingua straniera; irrazionali, contraddittori ed illegittimi sono le valutazioni espresse dalla Commissione in ordine alle risposte esitate dal ricorrente.

Pertanto, avverso il decreto dipartimentale n. 395 del 27-03-2019, con il quale si dispone che i candidati inclusi nell'allegato elenco nominativo al decreto sono ammessi a sostenere la prova orale di cui all'art. 9 del D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, ed in parte qua avverso il medesimo bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, il ricorrente propone ricorso per le ragioni che si illustrano nei seguenti motivi di impugnazione.

MOTIVI

I Motivo: Violazione dell'art. 8 del Bando di concorso ed eccesso di potere in relazione alla indizione di prove non contemporanee.

Ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

A dispetto della chiara previsione del bando di concorso, l'effettivo svolgimento delle prove scritte ha platealmente contravvenuto al criterio della unicità e della contemporaneità, evidentemente preposte al fine di garantire eguali condizioni di svolgimento della prova concorsuale.

Quello dello svolgimento della prova concorsuale in unica data ed in modo accentrato è l'unica modalità che consente l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi ed uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio (art. 17, c. 1, lett. c), l. n. 124/2015)

E' ben evidente che il concreto svolgimento della procedura concorsuale unitamente ad una indizione delle prove scritte scaglionata nel tempo in relazione ai diversi luoghi di svolgimento delle stesse, ha determinato, oltre che la disomogeneità innanzi riferita, un ingiusto vantaggio a favore di coloro che si sono trovati a poterle svolgere in un momento temporale successivo rispetto a quello del ricorrente.

La scelta, dunque, di non procedere allo svolgimento delle prove in unica sede con ciò garantendosi quella assoluta contemporaneità, quale unica ed indefettibile garanzia di equidistanza dei concorrenti rispetto al superamento della prova concorsuale, ha riverberato effetti negativi sulla situazione di coloro che, come l'esponente, hanno svolto la prova con precedenza rispetto agli altri.

La prova scritta, contrariamente a quanto previsto dal bando, non è stata unica a livello nazionale, con evidente disparità di trattamento ai danni dei concorrenti che, come l'esponente, hanno svolto prima le prove scritte. Ed invero, in data 17 ottobre 2018 l'U.S.R. della Sardegna ha determinato il differimento della prova scritta per i docenti sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, per condizioni metereologiche avverse.

La prova è stata poi fissata per il 13 dicembre 2018.

La disparità di trattamento è da cogliere in particolare nel fatto che i quadri di riferimento, che, a termini del DM 138/2017 (*“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”*) art. 13, comma 1 lett. c), debbono essere predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ed in base ad essi sono costruite e valutate tutte le prove, essendo uguali per tutti, sono stati comunicati ai concorrenti nell'imminenza dell'inizio delle prove ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Bando, con evidente vantaggio dunque per i candidati del 13 dicembre 2018, che hanno potuto contare sul fattore tempo a proprio vantaggio, garantendosi un esame evidentemente molto più approfondito dei detti quadri di riferimento.

Per l'evidente violazione di legge e dell'altrettanto evidente violazione del principio di imparzialità, la prova concorsuale andrà dichiarata in parte qua illegittima ed annullata.

II Motivo: Violazione dell'art. 8 del Bando di concorso e dell'art. 10 del DM 138/2017.

Ulteriore violazione che affligge la prova concorsuale in esame è quella concernente la tipologia di prove scritte somministrate agli esaminandi.

A mente dell'articolo 8, comma 4 e 5, del Bando di concorso *“4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*. A mente dell'art. 10 del DM 138/2017: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”*.

E' tuttavia evidente che, a dispetto ancora una volta delle previsione del DM 138/2017 e della *lex specialis*, la PA abbia poi operato in modo difforme: prendendo in esame i quesiti somministrati come prova all'esponente, è davvero lampante considerare come i medesimi non si sostanzino affatto in quesiti a risposta aperta, in quanto, a prescindere dalla materia che abbia costituito effettivo oggetto di indagine, l'esame della sua conoscenza non è richiesto che sia raggiunto attraverso le modalità così imposte dal bando, richiedendosi invece al candidato di esprimersi in ordine alla soluzione di un caso simulato.

Si è invero richiesto al concorrente di evidenziare, ad esempio in riferimento al quesito n. 3, *“le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*. Il tenore degli altri quesiti somministrati è il medesimo e, dunque, essi lungi dal costituire quella domanda a risposta aperta consentita dal bando di concorso, integrano una prova non prevista dal bando medesimo e per la quale al candidato è richiesto di confrontarsi superando difficoltà che in realtà, a mente del regolamento della procedura concorsuale, non erano previste.

Non sembra invero obiettivabile che la risposta che possa essere fornita in riferimento ad una specifica domanda che pur richieda una dissertazione articolata, presenta delle caratteristiche ed un livello di difficoltà diverse rispetto a quelle proprie di un esame basato sulla risoluzione di un caso pratico. In quest'ultimo, infatti, oltre alla trattazione delle conoscenze teoriche relative ad un determinato argomento di esame, si chiede di rapportarsi con una realtà empirica che inevitabilmente necessita dell'innesto, nel ragionamento dell'esaminando e dunque nella sua relazione espositiva, il superamento di ulteriori difficoltà. Le prove volte alla soluzione di casi concreti, pur funzionali a valutare al meglio le attitudini del candidato, esigono che egli dia prova non soltanto delle conoscenze teoriche ma anche di indubbie capacità applicative. Con questo non vuole certo dirsi che, in astratto sia impedito alla PA, nella predisposizione delle prove di concorso, di elaborare le prove scritte secondo la tecnica della risoluzione di un caso pratico, ma quel che vuole mettersi in evidenza è che, nella misura in cui tale tipo di prova, indubitabilmente, mette di fronte ad

un livello di difficoltà sensibilmente superiore alla mera prova teorica, nella misura in cui la sua somministrazione non sia specificamente prevista dal bando, è inibito alla PA renderla oggetto di esame ai fini del superamento del concorso. Le prove pratiche infatti implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove toriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni nel caso in cui vincessimo il concorso, dovendo dunque indubitabilmente superare un ulteriore livello di esame. Nella misura in cui il bando prevedeva dunque *quesiti a risposta aperta*, essi non potevano che intendersi come quesiti volti a dimostrare le conoscenze teoriche del candidato e non certo la capacità di risoluzione di casi applicativi.

In sintesi, dunque, è ben evidente che la violazione del Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di cui al menzionato DM, nonché della *lex specialis* si è realizzata attraverso la somministrazione di una prova diversa e maggiormente difficile rispetto a quella prescritta.

Pertanto, se si vuole ponderatamente considerare l'esigenza della adeguatezza nella graduazione ed omogeneità delle valutazioni, come sostenuto da diversi arresti giurisprudenziali (v., tra gli altri, CdS, sent. n. 2564 del 2018, p. 5.5.) non può non notarsi come i criteri di valutazione definiti dalle apposite griglie come *Organicità e rigore nella trattazione* e *Concisione e completezza della trattazione*, postulino l'attribuzione di punteggi non omogenei se oggetto di esame sia la risposta fornita ad un quesito c.d. a risposta aperta, piuttosto che l'elaborato che sia necessario predisporre per definire i contorni della soluzione di un caso concreto. Un conto è infatti poter esprimere un giudizio con riguardo alla descrizione, ad esempio, di un istituto giuridico, un altro conto è, ovviamente, farlo in riferimento alla prova ove si è dovuto prospettare la soluzione di un caso concreto, che tenga conto non solo del quadro normativo, ma anche di diversi elementi empirici che si prospettano appunto nell'esame di un evento. In tal caso, l'utilizzo di eguali criteri di giudizio sussunti nelle griglie per svolgere l'apprezzamento e della prima tipologia di prova e della seconda, appare illogico, contraddittorio ed illegittimo.

A tal riguardo, allora, diviene conferente l'esame dei diversi quesiti, onde poter inferire (come la scrivente difesa ritiene) una disomogeneità tale da inficiare la legittimità della prova in rapporto al giudizio che la Commissione era chiamata ad esprimere. Se infatti, per taluni quesiti, come quello innanzi riportato (ovvero il quesito n. 3) è indubbio che si tratti della tipica risoluzione di un caso concreto, per altri, come ad esempio quello sub 1, si è in concreto (pur essendo la prospettazione lessicalmente conforme a quella del quesito 3) di fronte alla classica domanda a risposta aperta, in quanto si chiede al candidato di esprimersi in ordine al “*coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa*”. Inevitabilmente

quindi, ne viene pregiudicata la coerenza interna dei criteri di giudizio e lo stesso punteggio numerico attribuito perde attinenza rispetto al giudizio che dovrebbe rappresentare.

Anche per tale motivo si deve ritenere dunque che il provvedimento impugnato sia illegittimo e dunque da annullare.

III Motivo: Violazione dell'articolo 8 del bando, eccesso di potere ed illogicità manifesta. Violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Prescrive l'art. 8 del Bando, comma 6 e 7 che *“Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*. Il successivo comma 8 prevede che *“8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

Il complessivo apprezzamento delle disposizioni richiamate porta a svolgere la considerazione che, rispetto al raggiungimento del voto finale utile al superamento delle prove scritte, quelle svolte in lingua italiana influiscono secondo un rapporto che non può considerarsi ragionevole, in considerazione della professionalità cui il concorso mira a selezionare ed il concreto espletamento delle prove concorsuali enfatizza a tal punto il rilievo attribuito alla dimostrazione di conoscenza della lingua straniera, da rendere il criterio di selezione incoerente rispetto alle finalità concorsuali e, dunque, illegittimo.

Si parta dalle considerazioni che, rispetto ad un diverso concorso per la scuola, codesto Ecc.mo Tribunale ha svolto di recente:

“Dirimente appare il disposto di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001 laddove stabilisce che a decorrere dal 1.1.2000 i concorsi pubblici delle amministrazioni dello Stato “prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”.

Tale norma va letta in parallelo con il disposto di cui al comma 3, che stabilisce che con regolamento ex art. 17, co. 1, L. n. 400/1988 vengano “stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando” della lingua straniera in questione.

Non appare pertanto peregrina la considerazione che il grado di conoscenza di una lingua straniera venga fissato in rapporto alla rilevanza della lingua stessa nell'economia del concorso di cui si discute.

E' infatti intuitivo che laddove lo stesso verta proprio sull'insegnamento dell'idioma straniero, il grado di conoscenza debba essere maggiore; viceversa laddove la materia di insegnamento messa a bando non sia la lingua straniera, il livello di conoscenza di essa debba arrestarsi agli steps iniziali, non potendosi estendere addirittura al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, ove il livello B2 copre la comprensione di "conferenze" e consente di "seguire argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare" e permette di capire "la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d'attualità e la maggior parte dei film in lingua standard".

Non si richiedono particolari sforzi ermeneutici per affermare che un simile livello di conoscenza si profila ultroneo rispetto ad un concorso incentrato sull'insegnamento di uno strumento musicale nella scuola primaria.

Per il vero la giurisprudenza non si è occupata funditus della questione ma utili supporti possono trarsi da un recente precedente di primo grado dove si è puntualizzato che "Le prove orali di informatica e lingua straniera, rispetto alle quali il ricorrente ha riportato un giudizio "positivo" senza che fosse specificato un corrispondente punteggio, nell'ambito della prova orale il cui esito è stato per lui insufficiente (19 punti, a fronte dei 21 minimi necessari al conseguire l'idoneità), sono da ritenere legittimamente valutate, ove si consideri che la conoscenza di tali materie è accessoria e servente rispetto alla professionalità richiesta dall'amministrazione con l'indizione del concorso in questione, che lo scarso risultato della prova orale palesa un'inidoneità alle mansioni cui il ricorrente sarebbe stato chiamato in caso di superamento del concorso, e che la preparazione in materie concorsuali secondarie non può colmare l'impreparazione nelle materie principali." (T.A.R. Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 82).

Emerge da tale pronuncia che la conoscenza della materia dell'informatica e della lingua straniera è servente e strumentale rispetto a quella della specifica materia cui inerisce il concorso, e tale strumentalità induce ad affermare che un'eventuale eccellenza in tali materie non può consentire di colmare lacune nelle materie caratterizzanti il concorso.

2.2. Conseguenze dalle tratteggiate coordinate ermeneutiche che una prova di lingua straniera in un concorso diretto al reclutamento di docenti in altre materie non può spingersi sino ad accertare la conoscenza della lingua straniera fino al livello B2 del quadro europeo comune di riferimento. Livello che permette di comprendere le trasmissioni, i notiziari ed i film in originale e senza sottotitoli".

Al deducibile appare, dunque, del tutto conseguenziale poter affermare che, se il grado B2 di conoscenza della lingua straniera appare sovradimensionato rispetto alle esigenze professionali che sarà chiamato a soddisfare un docente non di quella lingua, medesime considerazioni non possono che essere svolte con riguardo alla posizione del dirigente. Non persuaderebbe affatto, invero, la considerazione che la posizione di dirigente scolastico porti il concorrente vincitore ad essere investito di impegni, per i quali risulti indefettibile un tale grado di conoscenza della lingua straniera. Il criterio di selezione individuato dal bando appare dunque, *ex se*, illegittimo.

L'illegittimità prospettata con il presente motivo di impugnazione si arricchisce tuttavia di gravità in relazione alle concrete modalità con le quali si è inteso procedere alla prova concorsuale per iscritto: ed invero, è ben evidente che, se nel tempo limite di 150 minuti avrebbe dovuto contenersi lo svolgimento della complessiva prova, allora ogni singola domanda esigeva un tempo di perfezionamento di 10 minuti al massimo. Orbene, se potrebbe astrattamente ritenersi che tale tempo sia sufficiente per rendere una risposta, coerente e pertinente, con corretto inquadramento normativo, dotata di adeguata sintesi ed aderenza all'oggetto e fornita di correttezza logico-formale, rispetto ai quesiti somministrati in lingua italiana, appare arduo sostenere che il tempo a disposizione fosse sufficiente per i quesiti in lingua straniera. Se è ben vero che trattasi di quesiti a risposta multipla, essi tuttavia esigono la lettura ed adeguata comprensione di un testo di lunghezza pari, in media, a 35 linee, cui deve far seguito la scelta delle diverse opzioni a conclusione del singolo quesito, un'operazione che dunque, per il livello di conoscenza della lingua straniera esigibile nel caso de quo, esonda certo i 10 minuti. E' fuor di dubbio allora che, non soltanto la prova in lingua finisce per esondare definitivamente rispetto ad ogni criterio di coerenza che deve legare la prova concorsuale rispetto alla professionalità che mira a selezionare, ma, cosa ancor più grave e che finisce per atteggiare di singolare illegittimità la prova, sbilancia del tutto l'importanza attribuita all'esame della conoscenza della lingua straniera, rispetto all'importanza riconosciuta del vaglio delle altre conoscenze tecniche. Né va omissis di considerare, al fine di ritenere definitivamente illegittima la prova scritta somministrata, la circostanza che l'esigenza di dedicare un tempo ben maggiore dei dieci minuti innanzi ipotizzati a ciascuno dei questionari in lingua straniera, ha finito per sacrificare i tempi e l'attenzione da dedicare agli altri questionari (la cui importanza in relazione al profilo professionale da selezionare avrebbe dovuto essere ben maggiore), perdendosi in tal modo la razionalità e la stessa coerenza interna della prova concorsuale.

Nel caso del ricorrente, il riflesso della inadeguatezza delle prove somministrate si è invero avuto proprio in riferimento alla non sufficiente resa dei suoi elaborati (semmai confermata ad esito del presente giudizio, o semmai ritenuta non sindacabile nella presente sede) proprio in relazione ai criteri di *organicità e rigore nella trattazione* e *concisione e completezza della trattazione* che, lungi dal denunciare una deficiente conoscenza delle materie oggetto di trattazione, non possono che essere indice di una indotta trattazione delle questioni con celerità non consona e comunque sproporzionata rispetto a quella da dedicare alla prova in lingua straniera.

Anche per tale motivo si deve ritenere dunque che il provvedimento impugnato sia illegittimo e dunque da annullare.

IV Motivo: Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, violazione del principio dell'imparzialità, illogicità travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell'atto, motivazione insufficiente e incongrua, ingiustizia manifesta.

Costituisce consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, quella per la quale, in presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé stesso la motivazione, in maniera tale da assicurare la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, e tale da garantire la pregnanza delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di apprezzamento dai quali desumere in modo adeguato la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.

Il Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2564 del 2018, afferma testualmente: “5.4. *Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., inter multas, Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511), anzitutto, sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento alle uniche ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e icu oculi dalla sola lettura degli atti. 5.5. Il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, ex pluribus, Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175; Corte cost., 1 agosto 2008, n. 328), sicché, per contestarlo, l'interessato deve offrire elementi atti a far ritenere che la sua assegnazione, nel caso specifico, sia affetta da una manifesta illogicità, che riveli lo sviamento del potere”.*

In questo quadro, si è affermato (v. T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, sent., 13/04/2017, n. 481) che, nella disamina della legittimità delle operazioni valutative inerenti l'esito di procedure concorsuali, è consentito al Giudice Amministrativo verificare, nei limiti delle censure proposte, se la procedura concorsuale sia stata condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge e del bando di concorso nonché, quanto ai giudizi formulati dalla commissione, se questi siano affetti da vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, vizi cioè di tale immediata evidenza da essere percepibili da chiunque, senza la necessità di possedere particolari competenze specialistiche nella materia oggetto delle prove concorsuali.

In tal senso, dunque, il TAR di Torino efficacemente enuclea i principi da tempo recitati dal Consiglio di Stato.

Venendo al caso in esame e con particolar riguardo ai quesiti in lingua italiana, occorre osservare che tutti e cinque i quesiti sono stati svolti dall'odierno esponente, secondo la tipologia del testo

argomentativo. Nello spazio ristretto di una trattazione sintetica, egli ha provveduto ad individuare le parole chiave o i nuclei tematici alla base di ogni domanda, muovendo da una trattazione introduttiva più generale del tema proposto per stringere progressivamente il focus sulle possibili implicazioni particolari e sulle azioni strategiche messe in atto dal Dirigente Scolastico.

Si è privilegiato, negli elaborati offerti alla Commissione, un approccio problematico, appunto ‘argomentativo’, alla tematica contenuta nella traccia, in considerazione del fatto che la pertinenza dello svolgimento fosse relativa non tanto all’argomento da trattare, ma a *come analizzarlo* (Mariani, 2017). Così il quesito n. 1, ad esempio, è stato affrontato non con un discorso generico sulla natura e i contenuti del PTOF, ma mettendo piuttosto in rilievo le relazioni-azioni del DS rispetto all’elaborazione, attuazione e monitoraggio del PTOF, come specificatamente indicato nella consegna. Allo stesso modo, nel quesito n. 2, il tema più generale dell’ampliamento dell’offerta formativa viene legato ad un discorso critico sul ruolo e le azioni del DS rispetto allo stesso.

Rispetto al criterio n. 1 (*coerenza e pertinenza*) indicato nella griglia di valutazione, si intende sottolineare come le azioni proposte procedano, dunque, dal generale al particolare, all’interno di un discorso organico, volutamente discorsivo, che mira ad esporre e argomentare le tesi dell’autore. In tal senso, l’*inquadramento normativo* (criterio n. 2) è sempre indicato tra parentesi per non appesantire o interrompere la continuità del discorso che si vien svolgendo. Conseguentemente, l’attribuzione ai primi tre quesiti di un punteggio relativo alle tre voci della *coerenza e pertinenza* pari a meno della metà del massimo, appare immediatamente e marcatamente illogico ed arbitrario.

Venendo ai punteggi attribuiti in base ai criteri di giudizio della *sintesi, esaustività e aderenza* e della *correttezza logico-formale*, con riferimento a tutti i quesiti ad eccezione del quinto, anch’essi appaiono all’evidenza come il frutto di considerazioni palesemente illogiche ed arbitrarie. Da una semplice lettura delle risposte offerte ai quesiti, e senza andare ad indagare il dettaglio tecnico delle stesse, occorre osservare come i discorsi trascritti fluiscano in modo invero organico e preciso mantenendosi il candidato aderente al quesito proposto e fornendo ad esso risposte concise ed esaurienti. La *pertinenza lessicale* e la *costruzione logica* sono giudicate in modo sì rigido, che ci si aspetterebbe di leggere testi con lacune tanto gravi, tali da comprometterne quasi l’intelligibilità ed invece i testi si dimostrano, anche alla lettura di un neofita della materia, assolutamente comprensibili e caratterizzati da assoluta chiarezza e penetrazione razionale.

In definitiva, dunque, i giudizi formulati dalla Commissione, sono affetti da vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza tali da essere di immediata evidenza e percepibili da chiunque non abbia particolari competenze specialistiche nella materia oggetto delle prove concorsuali e da rendere dunque la valutazione dell’esame contenuta nel provvedimento impugnato sicuramente illegittimo e da riformare.

Sulla richiesta di sospensiva

La sussistenza del *fumus boni iuris* traspare dalle considerazioni innanzi riferite, sussistendo profili che, ad un sommario esame, attesa la platealità delle infrazioni alle norme sui procedimenti amministrativi e le procedure concorsuali nonché per l'evidente eccesso di potere che caratterizza gli atti impugnati ed attesa la gravità delle dette censure, inducono a una ragionevole previsione positiva sull'esito del ricorso.

Riguardo al *periculum in mora*, il ricorrente ritiene sussista il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, in quanto la procedura concorsuale sta evolvendosi con lo svolgimento delle prove orali a seguito del superamento di quelle scritte, cui conseguirà la graduatoria finale, il superamento del concorso e l'immissione nei ruoli e nelle qualifiche messe a bando, precludendosi dunque, *medio tempore*, la possibilità di partecipazione alla conseguenti fasi del concorso a colui che egualmente ne ha effettivo diritto in base alle argomentazioni spese nel presente ricorso. Si chiede dunque l'emanazione di misure cautelari, nella forma della sospensione dei provvedimenti impugnati e nella forma dell'ammissione temporanea allo svolgimento delle prove orali ed al seguito del concorso, ovvero nelle forme che il Collegio dovesse ritenere, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, con ordinanza emessa in camera di consiglio.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, il ricorrente, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato ricorre all'adito TAR, affinché voglia, in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 CPA:

- sospendere in parte qua i provvedimenti impugnati ed ammettere temporaneamente il ricorrente allo svolgimento delle prove orali ed al seguito del concorso, ovvero assumere le misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

ed affinché, voglia, nel merito:

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed annullare il decreto dipartimentale del 27.03.2019 n. 395, nella parte in cui si esclude Gallina Claudio dall'elenco di coloro che sono ammessi a sostenere la prova orale di cui all'art. 9 del D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei dirigenti presso le istituzioni scolastiche statali; il bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso a sostenere la prova orale di cui all'art. 9 del D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei dirigenti presso le istituzioni scolastiche statali.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio, sia della fase cautelare che di merito, per le quali si chiede la condanna della resistente Amministrazione, in favore del ricorrente, nella misura dovuta in relazione al valore della controversia, come da separata nota spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile ed è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di Euro 325,00.

Si allegano i documenti come da separato indice atti.

Roma, 27 maggio 2019

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Egidio Lizza